

Sovvenzione non regolata in conto corrente offerta ai non consumatori. Finanziamento diretto a favore di soggetti beneficiari degli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori, diretta alla concessione di un aiuto ai giovani che si insediano per la prima volta come imprenditori in un'impresa agricola. (Rif.: P.S.R. 2014/2020 – Misura 6 – Operazione 6.1.1).

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COOPERFIDI S.C.

Sede legale: Via Vannetti 1, 38122 TRENTO Telefono: +390461260417 Fax: +390461267663

E mail: <u>info@cooperfidi.it</u>
Sito internet: <u>www.cooperfidi.it</u>
PEC: cooperfidi@legalmail.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 - C.C.I.A.A. Tn n° 98584

Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225

Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) - cod. mecc. 19528

CHE COS'È LA SOVVENZIONE NON REGOLATA IN CONTO CORRENTE

La sovvenzione non regolata in conto corrente è un finanziamento con il quale Cooperfidi (Intermediario Finanziario) consegna al Cliente una somma di denaro e quest'ultimo si impegna a rimborsarla, in unica soluzione, unitamente agli interessi, entro la data di scadenza definita al momento della stipula.

Il rimborso della somma data avviene in unica soluzione alla scadenza, con la corresponsione della quota interessi maturati secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi e con periodicità che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Al Cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del debito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

Sovvenzione non regolata in conto corrente, a tasso fisso

Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata della sovvenzione.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Cooperfidi (l'Intermediario Finanziario) può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo, maggiorato degli interessi maturati, degli interessi di mora e di eventuali oneri sostenuti per il recupero del credito.

AGGIORNAMENTO 10/2020



In presenza di un giustificato motivo, l'Intermediario Finanziario può variare in senso sfavorevole le condizioni applicate alla sovvenzione, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93.

Se il Cliente non può saldare il debito, l'Intermediario Finanziario può agire in via giudiziaria. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

L'Intermediario Finanziario può inoltre segnalare il Cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per poter stipulare la sovvenzione è necessario preliminarmente diventare socio di Cooperfidi, secondo termini e modalità statutariamente previste.

Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure scaricabile dal sito <u>www.cooperfidi.it</u>. Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la sottoscrizione del contratto.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

COSTI DI ISCRIZIONE

€ 101,64 una tantum: di cui

- € 51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di € 25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi visionabile presso la sede di Cooperfidi e liberamente scaricabile dal sito www.cooperfidi.it;
- € 50,00 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

QUANTO PUÒ COSTARE LA SOVVENZIONE NON REGOLATA IN CONTO CORRENTE Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

		··	
Capitale: €	30.000,00	Durata del finanziamento (mesi): 36	T.A.E.G.: 0,38%

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n. 108/96.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per il notaio ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazione determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione. Si considera una periodicità della rata semestrale e stipula dell'atto presso i nostri uffici.

Importo massimo finanziabile	EURO 30.000,00
Durata	Massimo 36 mesi.

AGGIORNAMENTO 10/2020



TASSI	
Tasso di interesse, parametro di	0%
Tasso di mora:	3%
Tasso di interesse di preammortamento	0%

SPESE		
Spese per la stipula del contratto		
Istruttoria (una-tantum al momento dell'erogazione)	€ 200,00	
Spese per la gestione del rapporto		
Gestione pratica	€ 0,00	
Spese avviso di scadenza rata	€ 0,00	
Incasso rata	€ 0,00	
Invio comunicazioni	€ 0,00	
Estinzione anticipata (% sul capitale restituito in anticipo)	€ 0,00	
Spese per sollecito rate scadute	€ 0,00	
Sospensione pagamento rate	€ 0,00	

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di ammortamento	Rimborso del capitale in unica soluzione.
Periodicità delle rate	Rimborso in unica soluzione alla scadezna
Modalità calcolo interessi	GIORNI COMMERCIALI / 360

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato presso Cooperfidi e sul sito internet (<u>www.Cooperfidi.it</u>).

SERVIZI ACCESSORI	
Non previsti	

AGGIORNAMENTO 10/2020



ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Le spese e gli eventuali oneri tributari dovuti per gli adempimenti notarili sono a carico del cliente e vengono corrisposti direttamente al notaio. Imposta di registro in caso d'uso.

Rimane a carico del cliente la marca da bollo (€ 16,00) da apporre sul contratto.

Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento) Euro 0,00

TEMPI DI EROGAZIONE		
Durata dell'istruttoria	Massimo 90 giorni. I tempi massimi indicati decorrono dal momento di consegna della documentazione completa. Nel calcolo non si tiene conto degli adempimenti notarili e dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne.	
Disponibilità dell'importo	Tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto e l'effettiva messa a disposizione della somma: 7 giorni lavorativi.	

Documento di sintesi

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può in qualsiasi momento estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo, unitamente agli interessi maturati.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un altro Intermediario Finanziario o da una banca, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto a Cooperfidi tutte le somme dovute per l'estinzione totale, Cooperfidi provvederà alla chiusura del rapporto entro 30 giorni lavorativi.



Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e Cooperfidi S.C., il cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a info@cooperfidi.it o a cooperfidi@legalmail.it. Cooperfidi S.C. evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi S.C. comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi S.C. espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S. C. Cooperfidi S. C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi S.C., ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.



Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.



ATTESTAZIONE DEL CLIENTE	
Il sottoscritto in qualità di titolare	/ legale
rappresentante della ditta	dichiara di
aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo e di eventuali documenti in re	lazione al
servizio offerto, quali:	
Data Firma Firma	_